INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 5

Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL

Limitatamente all'anno 1996, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attivita' di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, sara' ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1996. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 18 giugno 1996.

Versione in vigore dal 16 giugno 1996, non più in vigore dal 15 agosto 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi nel settore dei trasporti
Estremi	Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 320
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-nel-settore-dei-trasporti-1996/art-5-disposizioni-in-materia-di-pagamento-dei-premi-all-inail/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it